

# *Coordinamento delle Camere Penali toscane*

*Camera Penale di Firenze  
Camera Penale di Livorno  
Camera Penale di Lucca  
Camera Penale di Grosseto  
Camera Penale di Arezzo*

*Camera Penale di Pisa  
Camera Penale di Pistoia  
Camera Penale di Prato  
Camera Penale di Siena-Montepulciano  
Camera Penale di Massa Carrara*

*ognuna*



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Le Camere Penali di Firenze, Pisa, Livorno, Pistoia, Prato, Grosseto, Arezzo, Siena-Montepulciano e Massa Carrara

## **preso atto**

dei fatti denunciati dalla Camera Penale di Lucca con la delibera del 10 febbraio u.s. e con la successiva del 15 marzo 2018 con la quale ha proclamazione 5 giorni di astensione in conseguenza della pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali di ampi stralci di atti di indagine relativi alla c.d. inchiesta “doping”,

## **nel ribadire**

che la libertà di stampa ed il diritto di informazione debbono essere temperati, in una società democratica, dal pieno rispetto di diritti di eguale rango costituzionale, quali la presunzione di non colpevolezza, il diritto di difesa, il diritto ad un giusto processo e, più in generale, dal rispetto dei diritti della persona, secondo i parametri elaborati dalla giurisprudenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo;

## **nel constatare**

che i fatti denunciati dai colleghi della Camera Penale di Lucca sono lesivi dei principi sopra ricordati, avendo comportato una violazione dei diritti delle persone sottoposte al procedimento ben oltre il limite di quanto sopportabile in uno Stato di diritto, ponendosi in rotta di collisione con le fonti normative interne e di rango internazionale che disciplinano forme e limiti del diritto d'informazione in ambito giudiziario (segnatamente con l'art. 684 c.p. che vieta l'arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale; con l'art. 114 c.p.p. e 329 c.p.p. che del pari vietano la pubblicazione a mezzo stampa degli atti di indagine coperti dal segreto; con la Direttiva UE n. 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9

marzo 2016 che stabilisce espressamente il divieto, per le Autorità pubbliche, di presentare l'indagato o l'imputato come colpevole);

che ciò, in particolare, si è realizzato mediante la diffusione della notizia di arresti e di perquisizioni in atto prima ancora della conferenza stampa indetta per lo stesso giorno, e persino prima che gli interessati ne avessero diretta conoscenza;

che sono stati pubblicati atti coperti dal segreto istruttorio, taluni neppure depositati nel fascicolo delle misure cautelari spiccate a carico degli indagati, presunti innocenti;

che la pubblicazione degli stessi file audio delle intercettazioni telefoniche e ambientali è stata corredata da interpretazioni giornalistiche di stampo eminentemente colpevolista, sebbene tali pubblicazioni siano avvenute in un momento dell'iter procedimentale – quello dell'adozione di misure cautelari 'allo stato degli atti' – fisiologicamente connotato da provvisorietà e sommarietà incompatibili con definizioni assertive e definitive;

### **nell'affermare**

con forza la necessità di contrastare il deprecabile uso della pubblicazione indiscriminata degli atti di indagine, specie se coperti dal segreto, e la conseguente spettacolarizzazione delle inchieste giudiziarie, che non soltanto lede i diritti delle persone indagate ma nuoce alla stessa Giurisdizione ed ai principi di equità, imparzialità e terzietà che debbono caratterizzare l'amministrazione della Giustizia in una società democratica;

### **esprimono**

piena e convinta solidarietà alla Camera Penale di Lucca per quanto dalla stessa denunciato nelle delibere di cui in premessa e posto a fondamento dell'astensione proclamata per i giorni dal 9 al 13 aprile 2018.

Pisa, li 6 aprile 2018

Il coordinatore della distrettuale  
Laura Antonelli

